

Acque consumo umano: variazioni per il cromo

17 gennaio 2017



Modificato l'allegato I al D.Lgs. n. 31/2001 «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano»

Variazioni per i limiti del cromo nelle acque destinate al consumo umano: l'allegato I al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 («Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano») è infatti stato modificato dal recente decreto del ministero della Salute 14 novembre 2016 (in *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 2017, n. 12), con riferimento al parametro cromo esavalente.

Di seguito il testo integrale decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31:

Decreto del ministero della Salute 14 novembre 2016

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano». (17A00347)

in Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2017, n. 12

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11, commi 1, lettera b), e 2;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50 µg/l per il Cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il Cromo totale e di 5 µg/l per il Cromo+6, valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 14 giugno 2016, con il quale detto organismo, in accordo con le valutazioni dell'Istituto superiore di sanità e con gli orientamenti espressi nei propri precedenti pareri e fermo restando il valore di parametro stabilito nell'Allegato I del più volte citato decreto legislativo n. 31 del 2001 per il Cromo totale pari a 50 µg/l, ha ritenuto che:

possa essere definito, come misura precauzionale di gestione del rischio, un valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari a 10 µg/l, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle misure recentemente adottate nel Regno Unito;

tale valore potrebbe essere considerato opportuno in circostanze territoriali e fattispecie più a rischio, come possibile misura di prevenzione rispetto all'esposizione sito-specifica e per fasce sensibili di popolazione;

Esperita, con nota prot. n. DGPREV/26308/P del 14 settembre 2016, la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;

Vista la nota prot. n. 9011 del 20 settembre 2016 con cui è stato

richiesto il concerto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, all'Allegato I «Parametri e valori di parametro», Parte B, alla tabella «Parametri chimici» sono apportate le seguenti modifiche:

a) e', infine, aggiunta la seguente riga:

```

=====
|                               | Valore di   | Unita' di  |           |
| Parametro                   | parametro   | misura     | Note      |
+-----+-----+-----+-----+
| Cromo esavalente           | 10          | µg/l       | Nota 12   |
+-----+-----+-----+-----+
  
```

b) e', infine, aggiunta la seguente nota:

```

+-----+
|                               | La ricerca del |
  
```

	parametro deve essere
	effettuata quando il
	valore del parametro
	Cromo supera il
Nota 12	valore di 10 µg/l.
+-----+-----+

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.